

Circolare n°: 28/2018

Oggetto: *Novità in tema di fatturazione elettronica e di corrispettivi contenute nel DL 119/2018*

Sommario: Il Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019" contenente una serie di disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria ha previsto l'introduzione di nuove regole in materia di emissione e registrazione delle fatture elettroniche e di detrazione dell'IVA nonché l'obbligo di memorizzazione elettronica/invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Contenuto: _____

Con la presente circolare si evidenziano le nuove regole in materia di emissione registrazione della fattura e detrazione dell'IVA raffrontate con la precedente normativa, nonché le novità in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Viene inoltre fornito un elenco di quesiti in tema di fatturazione elettronica che hanno trovato risposta nel corso di questi ultimi mesi nelle precisazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Indice: _____

- P.1 ————— TABELLA DI SINTESI DELLE REGOLE DI EMISSIONE, DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE E DI DETRAZIONE IVA ANTE MODIFICHE APPORTATE DAL DL 119/2018
- P.2 ————— TABELLA DI SINTESI DELLE REGOLE DI EMISSIONE, DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE E DI DETRAZIONE IVA POST MODIFICHE APPORTATE DAL DL 119/2018
- P.3 ————— ESEMPI DI ANNOTAZIONE DELLE FATTURE E DETRAZIONE DELLA RELATIVA IVA
- P.4 ————— TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI INTRODotta DAL DL 119/2018
- P.5 ————— QUESITI RISOLTI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

1. TABELLA DI SINTESI DELLE REGOLE DI EMISSIONE, DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE E DI DETRAZIONE DELL'IVA ANTE MODIFICHE APPORTATE DAL DL 119/2018

N.B. La tabella non è da intendersi esaustiva con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione e all'esigibilità dell'imposta per le cui deroghe si rimanda alla lettura dell'art. 6 del DPR 633/72.

	MOMENTO EFFETTUAZIONE OPERAZIONE	TERMINI EMISSIONE FATTURA	TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLA FATTURA EMESSA
CESSIONE DI BENI	<ul style="list-style-type: none"> - <u>beni immobili</u>: stipula del contratto; - <u>beni mobili</u>: consegna o spedizione; - dal momento in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi se gli stessi si realizzano posteriormente alla stipula del contratto o consegna dei beni; - dall'emissione della fattura o dal pagamento, se anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati sia stata emessa la fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo. 	<ul style="list-style-type: none"> - contestualmente al momento in cui si considera effettuata la cessione del bene per la fattura immediata (ossia entro le ore 24 del medesimo giorno in cui si considera effettuata la cessione); <p><u>Eccezioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta effettuata nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto e documentate da DDT (fattura differita); - entro il mese successivo alla consegna o spedizione per le operazioni triangolari nazionali. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura; <p><u>Eccezioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ entro il termine di emissione della fattura e con riguardo al mese di effettuazione dell'operazione; ➤ entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione.
PRESTAZIONE DI SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> - all'atto del pagamento del corrispettivo; - dall'emissione della fattura o dal pagamento, se anteriormente al verificarsi dell'evento sopra indicato sia stata emessa la fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo. 	<ul style="list-style-type: none"> - contestualmente al momento in cui si considera effettuata la prestazione di servizi per la fattura immediata (ossia entro le ore 24 del medesimo giorno in cui si considera effettuata la prestazione); <p><u>Eccezioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per le prestazioni di servizi rese nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto e individuate attraverso apposita documentazione (fattura differita); - entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per le prestazioni di servizi ricadenti nella regola generale ai sensi dell'art. 7 ter del DPR 633/72 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e per le prestazioni di cui all'art. 6 VI comma primo periodo del DPR633/72 rese/ricevute a/da un soggetto passivo stabilito fuori dall'unione europea. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura; <p><u>Eccezioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ entro il termine di emissione della fattura e con riguardo al mese di effettuazione dell'operazione; ➤ entro il termine di emissione della fattura e con riguardo al mese di effettuazione dell'operazione



ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA

L'IVA diviene esigibile dal momento in cui l'operazione si considera effettuata;
Eccezione: per le sole operazioni triangolari nazionali l'iva diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione

DETRAIBILITA' DELL'IMPOSTA

Il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato a partire dal momento in cui la fattura è ricevuta dal cessionario committente (requisito del possesso della fattura di acquisto), previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si vuole detrarre l'imposta. Il **termine ultimo** entro il quale è **possibile esercitare la detrazione dell'IVA** è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA **relativo all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.**

2. TABELLA DI SINTESI DELLE REGOLE DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE E DI DETRAZIONE DELL'IVA POST MODIFICHE APPORTATE DAL DL 119/2018

N.B. La tabella non è da intendersi esaustiva con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione e all'esigibilità dell'imposta per le cui deroghe si rimanda alla lettura dell'art. 6 del DPR 633/72

	MOMENTO EFFETTUAZIONE OPERAZIONE	TERMINI EMISSIONE FATTURA A DECORRERE DAL 1.07.2019	TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLA FATTURA EMESSA A DECORRERE DAL 24.10.2018
CESSIONE DI BENI	<ul style="list-style-type: none"> - <u>beni immobili</u>: stipula del contratto; - <u>beni mobili</u>: consegna o spedizione; - dal momento in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi se gli stessi si realizzano posteriormente alla stipula del contratto o consegna dei beni; - dall'emissione della fattura o dal pagamento, se anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati sia stata emessa la fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Entro 10 giorni dal momento in cui si considera effettuata la cessione del bene per la fattura immediata; <p><u>Eccezioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta effettuata nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto e documentate da DDT (fattura differita); - entro il mese successivo alla consegna o spedizione per le operazioni triangolari nazionali. <p>N.B. Nella fattura deve essere riportata anche la data in cui è effettuata la cessione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, ossia la data di effettuazione dell'operazione, quando diversa dalla data di emissione.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Annotate nel registro delle fatture emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ entro il 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.
PRESTAZIONE DI SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> - all'atto del pagamento del corrispettivo; - dall'emissione della fattura o dal pagamento, se anteriormente al verificarsi dell'evento sopra indicato sia stata emessa la fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Entro 10 giorni dal momento in cui si considera effettuata la prestazione di servizi per la fattura immediata; <p><u>Eccezioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per le prestazioni di servizi rese nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto e individuate attraverso apposita documentazione (fattura differita); - entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per le prestazioni di servizi ricadenti nella regola generale ai sensi dell'art. 7 ter del DPR 633/72 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e per le prestazioni di cui all'art. 6 VI comma primo periodo del DPR633/72 rese/ricévute a/da un soggetto passivo stabilito fuori dall'unione europea. <p>N.B. Nella fattura deve essere riportata anche la data in cui è effettuata la prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, ossia la data di effettuazione dell'operazione, quando diversa dalla data di emissione.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Annotate nel registro delle fatture emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ entro il termine di emissione della fattura e con riguardo al mese di effettuazione dell'operazione

ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA
L'IVA diviene esigibile dal momento in cui l'operazione si considera effettuata. <u>Eccezione:</u> per le sole operazioni triangolari nazionali l'IVA diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.
DETRAIBILITA' DELL'IMPOSTA A DECORRERE DAL 24.10.2018
Il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato a partire dal momento in cui la fattura è ricevuta dal cessionario committente (requisito del possesso della fattura di acquisto), previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si vuole detrarre l'imposta. E' previsto inoltre che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'iva a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell'IVA è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA relativo all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. E' stato soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo (c.d. protocollo) le fatture/ bollette doganali e di conseguenza di riportare lo stesso nel registro.

N.B. MORATORIA PER LA DATA DI EMISSIONE FATTURA: per il **primo semestre 2019** è introdotto un nuovo regime "attenuato" delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica che prevede:

- ❖ la **non applicazione delle sanzioni** nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;
- ❖ l'applicazione della **riduzione dell'80% delle sanzioni** se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Dal primo luglio 2019 le e-fatture immediate potranno essere emesse entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione e poiché la data di emissione per quelle elettroniche coincide con quella di trasmissione, questo significa che la fattura potrà essere inviata al SDI entro il termine di 10 giorni.

3. ESEMPI DI ANNOTAZIONE DELLE FATTURE E DETRAZIONE DELLA RELATIVA IVA

Acquisto ottobre 2018 – ricevimento fattura ottobre 2018

Un contribuente mensile ha acquistato dei **beni** il 22.10.2018, con **consegna** degli stessi e **ricevimento** della relativa **fattura** nel mese di **ottobre**.

L'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce **nella liquidazione IVA di ottobre**.

In tal caso, infatti, nel mese di ottobre:

- sono stati consegnati i beni;
- è stata ricevuta ed annotata la fattura.

In mancanza dell'annotazione nel mese di ottobre, la fattura può essere annotata nei mesi successivi, concorrendo alla liquidazione IVA del mese di annotazione.

Acquisto ottobre 2018 – ricevimento fattura entro il 15 novembre 2018

Un contribuente mensile ha acquistato dei **beni** il 30.10.2018, con **consegna** degli stessi nel mese di **ottobre** e **ricevimento** della relativa **fattura** il **5.11.2018**.

L'IVA a credito, previa **annotazione** della fattura nel registro degli acquisti **entro il 15 novembre**, **confluisce nella liquidazione IVA di ottobre**.

In tal caso, infatti, entro il 15 novembre è stata ricevuta ed annotata la fattura relativa ad un'operazione effettuata ad ottobre.

In mancanza dell'annotazione entro il 15 novembre 2018, la fattura può essere annotata dal 16 novembre, concorrendo alla liquidazione IVA del mese di annotazione.

Acquisto dicembre 2018 – ricevimento fattura dicembre 2018

Un contribuente mensile ha acquistato dei **beni** il 27.12.2018, con **consegna** degli stessi e **ricevimento** della relativa **fattura** nel mese di **dicembre**.

L'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce **nella liquidazione IVA di dicembre**.

La fattura **può essere comunque annotata entro il 30.4.2019** (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un'apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018.

L'IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018 (mod. IVA 2019). La stessa non va ricompresa nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Acquisto dicembre 2018 – ricevimento fattura gennaio 2019

Un contribuente mensile ha acquistato dei **beni** il 31.12.2018, con **consegna** degli stessi nel mese di **dicembre** e **ricevimento** della relativa **fattura** il **4.1.2019**.

L'IVA a credito, previa **annotazione della fattura** nel registro degli acquisti nel mese di **gennaio**, **confluisce nella liquidazione IVA di gennaio**.

In tal caso, infatti, non trova applicazione la nuova disposizione per le fatture ricevute ed annotate entro il 15 gennaio relative ad operazioni effettuate a dicembre.

4. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI INTRODotta DAL DL 119/2018

Con la modifica del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che a decorrere dall'1.1.2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 (commercio al minuto e attività assimilate) memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Ciò consente agli stessi di non tenere il registro dei corrispettivi.

Quanto sopra è applicabile dall'1.7.2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a € 400.000.

Per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018 in base alle previgenti disposizioni.

Il MEF, con un apposito Decreto di concerto con il MISE, può individuare delle zone nelle quali le operazioni di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, potranno continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale/scontrino fiscale. Come

desumibile dalla citata Relazione potranno “essere stabiliti specifici esoneri legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati”.

I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS), ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono assolvere l'obbligo in esame tramite la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al STS. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per l'acquisto/adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi è concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta nel limite di € 250 in caso di acquisto/€ 50 in caso di adattamento, per ciascun strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000.

Per effetto della soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 anche a favore dei soggetti in esame, a decorrere dall'1.1.2020, opera la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73.

Con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata (per cassa) persiste l'obbligo di tenuta:

- ❖ del registro degli incassi di cui all'art. 18, comma 2, DPR n. 600/73;
- ❖ dei registri IVA in caso di opzione per il metodo “registrato = incassato/pagato” ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73.

5. QUESITI RISOLTI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

DETRAZIONE INDEBITA IVA

*D: Il cedente emette il **21 aprile**, in luogo della fattura elettronica, una **fattura cartacea**.
Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura*

*cartacea **detrae l'imposta** nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell'articolo 25 DPR 633/72 sarà sanzionabile?*

R: Nel caso di specie si ritiene che avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via Sdi entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l'Iva in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via Sdi).

SPARISCE LO SPESOMETRO

D: *Le fatture emesse da minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori Iva residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?*

R: L'articolo 1, comma 3bis, del Dlgs 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l'articolo 21 del DI 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (il cosiddetto "nuovo spesometro"). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione "spesometro".

GLI OMAGGI PASSANO DALLO SDI

D: *Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?*

R: Sì, le fatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio.

 **APPROFONDIMENTO**

Un ulteriore dubbio, che più volte è stato sollevato con quesiti, riguardava l'esistenza o meno dell'obbligo di invio delle autofatture emesse per omaggi. In questi casi, gli operatori non emettono una fattura nei confronti del soggetto destinatario dell'omaggio, ma provvedono alla liquidazione dell'imposta attraverso l'emissione di un'autofattura.

L'Agenzia chiarisce in modo puntuale che le stesse vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al sistema d'interscambio.

Dalla risposta, a dire il vero abbastanza concisa, si può desumere un principio: le autofatture (ovviamente quelle relative ad operazioni interne, non anche ad esempio quelle emesse nei confronti di prestazioni ricevute da un soggetto extracomunitario non residente) sono delle vere e proprie fatture e quindi vanno sempre inviate al sistema d'interscambio.

Sotto questo punto di vista si ritiene che anche le autofatture, relative per esempio ad autoconsumo ovvero per beni o servizi destinati ad altre finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa e (limitatamente ai beni) all'esercizio di arte e professioni, debbano essere sempre inviate al sistema d'interscambio quali fatture elettroniche.

Naturalmente, in tali casi la fattura viene inviata allo Sdi dall'emittente e viene ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente.

AUToFATTURE IN REVERSE CHARGE

D: *Le autofatture fatte in caso di reverse charge vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio allo Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?*

R: Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto a effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 3bis, del Dgs 127/15. Per gli acquisti interni per i quali l'operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6", in quanto l'operazione è effettuata in regime di

inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del Dpr 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del Dpr 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

APPROFONDIMENTO

Le integrazioni delle fatture soggette a reverse charge interno sono escluse dall'obbligo di invio al sistema d'interscambio, ma il cessionario/committente debitore dell'imposta può, comunque, inviarle anche per ottenere la sua conservazione a norma.

Al contrario, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e vanno sempre spedite allo Sdi. L'obbligo dell'emissione della fattura elettronica, poi, non riguarda le fatture emesse prima del 1° gennaio 2019 che rimangono cartacee. Questi sono due dei chiarimenti, particolarmente attesi dagli operatori, forniti dall'Agenzia delle Entrate nel videoforum de «Il Sole 24 Ore» sulla fattura elettronica, che tra meno di 50 giorni diverrà obbligatoria per tutte le transazioni tra privati.

Le operazioni soggette a reverse charge, vale a dire quelle operazioni per le quali il debitore dell'imposta si sposta dal fornitore al cliente, impongono al cessionario/committente l'obbligo di integrare la fattura ovvero di emettere un'autofattura per liquidare l'eventuale imposta gravante sull'operazione. Il problema che si poneva era di comprendere come questo adempimento a carico del cessionario/committente dovesse essere assolto dopo l'avvento della fattura elettronica.

In effetti, come chiarisce l'Agenzia delle Entrate, per risolvere la questione bisogna fare una distinzione a monte.

Per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari ed extracomunitari ricevuti e realizzati da soggetto non residente), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare la comunicazione dell'esterometro, di cui all'articolo 1 comma 3 bis del decreto legislativo 127/2015.

Al contrario, per le operazioni in reverse charge interno (si immagini il caso della fattura emessa dalla ditta di pulizie residente per i servizi resi su un immobile di un'altra società residente), la fattura verrà emessa in elettronico tramite Sdi. Il destinatario la riceverà in elettronico e, nella stessa, sarà indicato il codice "N6" perché si tratta di operazione ad inversione contabile.

A questo punto, il destinatario che sarà obbligato ad integrare la fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta avrà la facoltà di inviarla attraverso lo Sdi. Questa facoltà potrebbe essere di particolare interesse nel caso in cui l'operatore abbia sottoscritto con l'Agenzia il servizio di conservazione elettronica perché, come ha chiarito la stessa Agenzia, l'integrazione verrà portata automaticamente in conservazione.

FATTURE PER CONTO TERZI

D: *In presenza di **soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti** come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, Dpr 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l'acquirente-emittente glielo comunica con modalità estranee allo Sdi.*

R: Lo Sdi consegna la fattura all'indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del cedente/prestatore lo Sdi consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

PASSAGGI INTERNI DALLO SDI

D: *Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell'articolo 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all' emittente mediante SdI?*

R: Sì, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate allo SdI.

NIENTE E-FATTURE FUORI CAMPO

D: *Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?*

R: Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'Iva (ad esempio, le operazioni "monofase" di cui all'articolo 74 del Dpr 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo Iva" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2".

SERVIZI RESI A SOGGETTO UE

D: *In caso di servizi resi a un soggetto comunitario le fatture devono transitare dallo SdI?*

R: Le fatture emesse per servizi resi a soggetti Ue, escluse dal campo di applicazione Iva ex articolo 7 ter del Dpr 633 del 1972 sono esonerate dall'obbligo di trasmissione tramite il sistema di interscambio.

È comunque possibile trasmetterle facoltativamente al fine di evitare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto "esterometro"). In questo caso, il fornitore indicherà come indirizzo di recapito il codice destinatario "XXXXXXX" e dovrà trasmettere la fattura al cliente estero con le modalità tradizionali (ad esempio via e-mail o posta).

OPERATORI EXTRA UE

D: *Le autofatture per servizi acquistati da un operatore extra Ue, devono transitare nello Sdi?*

R: Il contribuente potrà continuare a gestire questi documenti con le tradizionali modalità. Infatti, per le fatture soggette a reverse charge "esterno", tra le quali rientrano quelle relative a servizi realizzati da un soggetto extracomunitario, il committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare la comunicazione dell'esterometro, di cui all'articolo 1 comma 3 bis del decreto legislativo 127/2015.

POSSIBILE INDICARE PIÙ PEC

D: *L'impresa, anziché utilizzare l'indirizzo Pec iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo Pec da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se si ha lo stesso valore fiscale/legale?*

R: Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più Pec, anche diverse da quella legale registrata in Inipec (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - www.inipec.gov.it). Peraltro, l'operatore Iva residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l'indirizzo telematico (ad esempio Pec) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all'Agenzia delle Entrate. Il Sistema di interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all'indirizzo telematico (come la Pec) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l'operatore Iva che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "Fatture e Corrispettivi" l'indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell'area tematica della home page del sito dell'Agenzia delle Entrate.

CODICE UNIVOCO E PEC

D: *Se per l'emissione inserisco il codice univoco, devo inserire anche l'indirizzo Pec?*

R: Il campo codice destinatario va sempre compilato pena lo scarto della fattura dal sistema di interscambio e va valorizzato con il codice identificativo Sdi a sette cifre, ove conosciuto e comunicato dal cliente. In tal caso non è altresì necessario inserire il suo indirizzo Pec. Se invece si dispone del solo indirizzo Pec allora andrà popolato il campo della casella Pec destinatario e occorrerà contestualmente indicare il codice convenzionale a sette zeri.

FATTURA 2018 IN RITARDO

D: *Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via mail?*

R: L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'articolo 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso evidenziato nel quesito se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

APPROFONDIMENTO

L'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica tra privati scatta per tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019. Il dubbio che si era posto era di comprendere se una fattura emessa e datata 2018, ma ricevuta nel 2019 dovesse essere comunque trattata in elettronico.

L'Agenzia sul punto chiarisce che una fattura emessa entro il 31 dicembre 2018, anche se ricevuta a gennaio 2019, rimane soggetta agli obblighi di invio tradizionale in modalità analogica. Attenzione, però, che se si emette nel 2019 una nota di variazione relativa ad

una fattura emessa nel 2018, la stessa dovrà essere gestita in modalità elettronica con trasmissione della stessa allo Sdi.

L'avviso di parcella è documento idoneo per il prestatore per emettere una fattura differita; i soggetti non residenti identificati in Italia sono destinatari di fatture elettroniche, ma possono non conservarle in modalità virtuale; nella moratoria la data fattura segue l'effettuazione dell'operazione e non la trasmissione del documento al sistema di interscambio. Questi sono alcuni dei chiarimenti rilasciati dall'Agenzia delle Entrate.

FATTURA NON TRASMESSA

D: *Dal 2019, se un fornitore **non** invierà la **fattura elettronicamente**, il contribuente **perderà la possibilità di detrarre l'Iva**? Sarà comunque tenuto a pagare l'importo pattuito?*

R: Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita Iva) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via Sdi e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'Iva relativa. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del Dlgs n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

APPROFONDIMENTO

Le eventuali fatture predisposte in formato cartaceo dopo il 1° gennaio 2019 saranno considerate come non emesse.

Conseguentemente, chi dovesse ricevere una fattura non regolare o non l'avesse ricevuta dovrà intervenire provvedendo ad inviare tramite lo SDI una autofattura in formato elettronico, al fine di evitare le sanzioni a carico di chi non esige un documento canonico.

Pertanto, il cessionario/committente che non abbia ricevuto la fattura elettronica entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, dovrà pagare l'imposta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente nei suoi confronti, e presentare entro il

trentesimo giorno successivo, l'autofattura in formato elettronico dalla quale risultino le indicazioni prescritte dall'art. 21 del DPR 633/72.

Nel caso in cui abbia, invece, ricevuto una fattura elettronica irregolare, il cessionario/committente presenterà all'Ufficio un'autofattura integrativa in formato elettronico, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione.

POSSIBILE LA FATTURA DIFFERITA

D: *Nell'ambito della fattura elettronica è possibile l'uso della fattura differita?*

R: L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore Iva residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di: al momento della cessione (20 gennaio), emettere un Ddt o altro documento equipollente (con le caratteristiche determinate dal Dpr 472/1996) che accompagni la merce; datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019 indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data); far concorrere l'Iva alla liquidazione del mese di gennaio.

APPROFONDIMENTO

Le nuove regole di emissione della fattura immediata che prevedono dal 1° luglio la possibilità di emettere il documento entro 10 giorni dal momento di effettuazione, possono non essere sufficienti per i professionisti (o più in generale per i prestatori di servizio) ad evitare la tardiva emissione della fattura. Si pensi al caso del pagamento di una prestazione che avviene il 15 agosto che impone al contribuente di emettere la fattura il 25 agosto quando il prestatore è in vacanza fino al 31 agosto.

In questo caso il professionista può ricorrere all'emissione della fattura differita entro il 15 settembre a condizione (articolo 21, comma 4, lettera a, del Dpr 633/72) che la prestazione sia individuabile con un documento idoneo. L'Agenzia delle Entrate ora chiarisce che un documento idoneo può essere l'avviso di parcella o la fattura pro

forma. Quindi, ritornando all'esempio, se il professionista ha emesso al 1° agosto un avviso di parcella e viene pagato il 15 agosto, potrà emettere la fattura entro il 15 settembre.

UNA COPIA AL CONDOMINIO

D: *Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini?*

R: Il condominio non è un soggetto titolare di partita Iva e non emette fattura. Gli operatori Iva residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un "consumatore finale". Pertanto, come previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018: nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell'identificativo fiscale CF del cessionario/committente; valorizzeranno il campo "codice destinatario" della fattura elettronica con il codice convenzionale "0000000" e invieranno la fattura elettronica al SdI; consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa e che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell'area riservata. L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del condominio la fattura elettronica correttamente elaborata dallo SdI, in un'apposita area riservata del sito dell'Agenzia. Si coglie l'occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita Iva.

PRIVATI, DOCUMENTO VIA MAIL

D: *I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?*

R: Come stabilito dall'articolo 1 del Dlgs 127/15, l'operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia, della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. La

rinuncia della copia analogica o elettronica della fattura potrà più facilmente avvenire se l'operatore Iva ricorderà al cliente che potrà consultare facilmente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, in una specifica sezione accanto a quella della sua dichiarazione precompilata. Infine si sottolinea che tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

SCARTO DA PARTITA IVA INESISTENTE

D: *Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una **partita Iva inesistente o cessata** il Sdl scarta questa fattura?*

R: Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe tributaria, lo Sdl scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del Dpr 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe tributaria, lo Sdl non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle Entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

RIFIUTO FUORI DALLO SDI

D: *Nel caso riceva una **fattura per merce mai acquistata**, cosa devo fare?*

R: L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (via email, telefono eccetera): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale dello Sdl.

LO SPAZIO LETTERE D'INTENTO

D: *Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.*

R: La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini Iva, il numero della lettera d'intento. Si ritiene che l'informazione possa essere inserita nell'XML della fattura elettronica utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio, "Causale") che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti.

REGISTRO UNICO

D: *È necessario tenere registri separati per annotare le fatture elettroniche e le fatture ordinarie ricevute, sia per il 2018 che per il 2019 o si può tenere un unico registro acquisti?*

R: Anche se le fatture analogiche (ad esempio, ricevute dai minimi o dai forfettari) e quelle elettroniche sono registrate in un unico sezionale Iva, non è necessario effettuare la conservazione sostitutiva anche di quelle analogiche (risposta dell'agenzia delle Entrate del 15 novembre 2018). Lo stesso vale per il ciclo attivo. Ciò vale, non solo per il 2019, ma anche per il 2018. Pertanto, non è necessario avere più sezioni per la registrazione delle fatture elettroniche e quelle cartacee, anche se ciò è possibile.

OPERAZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IDENTIFICATI

I soggetti identificati sono stati esclusi dal perimetro soggettivo della fattura elettronica dal DI 119/2018. Ora viene chiarito in modo puntuale la loro posizione quando sono cessionari o committenti di un soggetto passivo d'imposta nazionale. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, richiamando il provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, ha chiarito che ai fini della trasmissione delle fatture ai predetti soggetti (insieme ai soggetti minimi, forfettari e in regime di vantaggio), i cedenti/prestatori invieranno una vera e propria fattura elettronica tramite lo Sdi con un codice destinatario convenzionale a 7 zeri (salvo che il soggetto identificato non comunichi uno specifico indirizzo telematico

pec o codice destinatario, ottenuto previo accreditamento al sistema da parte del cliente o dell'intermediario che riceve per suo conto).

Le fatture elettroniche saranno poi messe a disposizione nelle loro specifiche aree riservate. Inoltre, si rende opportuno per il fornitore consegnare ai soggetti identificati copia cartacea.

SCONTRINO FISCALE E SUCCESSIVA EMISSIONE DELLA FATTURA

D: *Un commerciante al dettaglio è solito emettere gli scontrini fiscali ai propri clienti. Alcune volte i clienti gli richiedono la fattura. Con l'avvento della fattura elettronica la quale per essere considerata emessa deve essere trasmessa allo Sdi e da questo accettata vorrebbe emettere ai propri clienti lo **scontrino fiscale all'atto dell'acquisto e successivamente emettere la fattura elettronica al cliente**. La fattura elettronica emessa sarebbe inclusa nel totale giornaliero dei corrispettivi e riporta pertanto la data dello **scontrino fiscale emesso all'atto dell'acquisto**. È corretto?*

R: Il comportamento descritto dal lettore, esercente il commercio al dettaglio, è corretto. Con l'introduzione della fattura elettronica, dal primo gennaio 2019, resta infatti invariata la modalità descritta dal lettore, con l'eccezione che la fattura chiesta dal cliente deve essere emessa in modalità elettronica. Nel corpo della fattura, nel campo "altri dati gestionali", si possono indicare i dati dello scontrino emesso precedentemente alla fattura elettronica.

MODALITÀ DI INOLTRO DI UNA FATTURA SCARTATA

D: *Si chiede se, a fronte dello **scarto** di una **fattura da parte del Sdi**, si possa procedere ad un **nuovo inoltro** del medesimo **documento con un numero diverso e stessa data di quello iniziale**.*

R: Secondo quanto indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, il Sdi, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro 5 giorni - una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sdi (cfr. il punto 2.4 del provvedimento).

Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente (si veda il punto 3.4 del medesimo provvedimento).

In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI (si veda il punto 6.3 del citato provvedimento prot. n. 89757/2018).

In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l'operazione sottesa.

In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l'emissione e la registrazione dei documenti in esame (cfr., ad esempio, gli articoli 21 e 23 del d.P.R. n. 633 del 1972).

Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull'identificazione univoca del documento - nonché quelli della risposta al quesito precedente - che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al richiamato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 89757/2018 (cfr. pag. 142 della versione 1.1 aggiornata al 7 giugno 2018), le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare ed impedire l'inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.

Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'operazione effettuata, impongono alternativamente:

a) l'emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;

b) l'emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal Sdl. Si pensi a numerazioni quali "1/R" o "1/S" volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell'esempio fatto) prima scartata dal Sdl. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal Sdl sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019 annotate nell'apposito sezionale.

ELEMENTO "NATURA" DELL'OPERAZIONE E "RIFERIMENTO NORMATIVO" NELLA E-FATTURA

APPROFONDIMENTO

Nelle fatture elettroniche senza Iva l'indicazione della natura dell'operazione non esonera dall'inserimento della specifica norma comunitaria o nazionale di riferimento (nell'elemento "Riferimento Normativo"), in quanto questa informazione, oltre ad essere indispensabile al cessionario/committente per la registrazione della fattura passiva e per la compilazione della dichiarazione annuale Iva, è obbligatoria sia in base al Dpr 633/1972, sia in base alle specifiche tecniche della fattura elettronica (allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafo 2.1.8). Ciò nonostante, però, il sistema di interscambio non scarta le e-fatture che non hanno questa indicazione.

Nell'elemento "Natura" della fattura elettronica (macroblocco "Dati Beni Servizi") va riportato il codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili. Si fa riferimento alle stesse nature da utilizzare, per le fatture emesse, nello spesometro (abolito dal 1° gennaio 2019). L'elemento "Natura" è obbligatorio, se l'elemento "Aliquota IVA" è pari a zero, mentre non deve essere presente, se l'elemento "Aliquota IVA" è diverso da zero.

Quando l'elemento "Natura" deve essere compilato (perché non c'è l'aliquota Iva), l'allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafo 2.1.8, prevede che sia obbligatorio compilare l'elemento "Riferimento Normativo" con la relativa normativa di riferimento. L'indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento è obbligatoria anche per il dpr 633/1972, ad esempio, per le operazioni esenti (tranne quelle dell'articolo 10, n. 6), quelle soggette al regime del margine, eccetera (articolo 21, comma 6, Dpr 633/1972).

Nella pratica, però, se l'elemento "Riferimento Normativo" non viene compilato, la fattura non viene scartata dal Sdi. Si auspica che si introduca lo scarto della fattura, almeno dal 1° gennaio 2019, in quanto le informazioni della normativa Iva che disciplina l'operazione sono indispensabili al cessionario per la corretta contabilizzazione della fattura e compilazione della dichiarazione Iva. Ad esempio, per tutte le cessioni e i servizi resi, in reverse charge interno, come, ad esempio, i subappalti in edilizia (articolo 17, comma 6, lettera a, Dpr 633/1972), i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici (lettera a-ter), le compravendite di energia elettrica (lettera d-quater), di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo o di rottami (articolo 74, commi 7 e 8, dpr 633/1972), in fattura va indicato nell'elemento "Natura" il codice N6, inversione contabile, ma per la compilazione del rigo VE35 del modello Iva annuale, le suddette operazioni vanno indicate rispettivamente nei campi 4, 8, 9 e 2. Quindi, questa informazione è indispensabile, a meno che non venga semplificata la compilazione del modello Iva 2020, relativo al 2019, eliminando questi specifici dati, ma richiedendo semplicemente la natura dell'operazione.

SPLIT PAYMENT

Se in una fattura emessa con lo split payment, l'Iva è uguale a zero, va indicato il codice natura corrispondente al motivo per cui l'Iva è a zero. Ad esempio, se l'operazione è esente da Iva, il codice natura è N4. Poi, considerando che il «regime di scissione pagamenti non è compatibile con quello di inversione contabile», l'elemento «Natura» non può assumere valore N6 (reverse charge), se il successivo elemento «Esigibilità Iva» viene valorizzato con S (scissione pagamenti).

Si segnala che ad oggi ci sono degli emendamenti alla Legge di Bilancio 2019 che se approvati apporterebbero ulteriori modifiche alla normativa sulla fatturazione elettronica e pertanto il contenuto della presente circolare potrebbe essere oggetto di successive rettifiche/integrazioni.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr.ssa Nicoletta Biasin